PROCEDURA WHISTLEBLOWING

ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 e delle Linee Guida ANAC n. 1/2025 sui canali interni di segnalazione (Delibera n. 478 del 26 novembre 2025)

In breve – come segnalare

Canale	Come	Note
Piattaforma online (canale preferenziale)	https://whistleblowing.caffeagostani.com/	Disponibile 24/7, comunicazioni cifrate, possibile anche in forma anonima
Posta / consegna a mano	Busta chiusa "riservata/personale" al Gestore delle segnalazioni, Agostani S.r.l., Viale Lombardia 4/1 – 23847 Molteno (LC)	Con il sistema delle tre buste descritto al par. 6.2
Forma orale	Telefono 346/0386576 oppure incontro diretto su richiesta	Incontro fissato entro un termine ragionevole
Canale esterno	ANAC – www.anticorruzione.it	Solo nei casi previsti dall'art. 6 D.Lgs. 24/2023 (par. 10)

1. Scopo e ambito

Agostani S.r.l. (di seguito "**Società**") adotta la presente procedura per regolare la ricezione e la gestione delle segnalazioni di violazioni di cui le persone siano venute a conoscenza nel proprio contesto lavorativo, in attuazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (di seguito "**Decreto**"), che recepisce la Direttiva (UE) 2019/1937, e tenendo conto delle Linee Guida ANAC sui canali interni (Delibera n. 478/2025) e sulle segnalazioni esterne (Delibera n. 311/2023, come modificata dalla Delibera n. 479/2025).

Il trattamento dei dati personali connesso alle segnalazioni è descritto nell'apposita informativa privacy resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, pubblicata insieme alla presente procedura.

2. Definizioni

- **Segnalazione**: comunicazione, scritta od orale, di informazioni sulle violazioni rientranti nell'ambito del Decreto.
- **Segnalante (whistleblower)**: la persona fisica che effettua la segnalazione.
- **Persona coinvolta**: la persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come autrice della violazione o comunque implicata.
- **Facilitatore**: la persona che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante nel medesimo contesto lavorativo, la cui assistenza deve restare riservata.
- **Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione e che provoca o può provocare un danno ingiusto.
- **Gestore**: la persona incaricata dalla Società di gestire il canale interno di segnalazione (par. 5).

3. Chi può segnalare

Possono effettuare segnalazioni (art. 3 del Decreto), anche durante il periodo di prova, prima dell'instaurazione del rapporto (es. in fase di selezione) o dopo il suo scioglimento, se le informazioni sono state acquisite nel corso del rapporto:

- lavoratori subordinati, inclusi i rapporti a tempo determinato, parziale, in somministrazione, in apprendistato e di lavoro occasionale;
- lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi e titolari di collaborazioni organizzate dal committente;
- lavoratori e collaboratori di fornitori che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore della Società;
- liberi professionisti e consulenti;
- volontari e tirocinanti, anche non retribuiti;
- soci e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche di mero fatto.

4. Oggetto della segnalazione

Possono essere segnalati comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società e che consistono in:

- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al Decreto, relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (art. 325 TFUE);
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (art. 26, par. 2, TFUE), comprese le violazioni in materia di concorrenza, aiuti di Stato e imposta sulle società;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni dell'Unione nei settori sopra indicati.

Possono essere segnalati anche i fondati sospetti di violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché le condotte volte a occultarle.

Sono esclusi dall'ambito del Decreto (art. 1, comma 2):

- contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente al proprio rapporto individuale di lavoro o ai rapporti con i superiori gerarchici (es. conflitti interpersonali, valutazioni, mansioni): per queste ci si rivolge ai normali canali aziendali;
- segnalazioni già disciplinate in via obbligatoria dagli atti indicati nella parte II dell'allegato al Decreto;
- violazioni in materia di sicurezza nazionale e di appalti relativi ad aspetti di difesa o sicurezza nazionale.

4.1 Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e contenere, ove noti: la descrizione dei fatti; le circostanze di tempo e di luogo; le generalità o gli elementi che consentano di identificare l'autore della violazione; eventuali altri soggetti a conoscenza dei fatti; eventuali documenti a supporto. Non sono utilizzabili ai fini della presente procedura le mere voci o le notizie di pubblico dominio prive di elementi concreti.

5. Gestore del canale interno

La gestione del canale interno è affidata al **Dott. Francesco Gianola**, soggetto interno autonomo, dedicato e specificamente formato, che opera senza vincoli gerarchici in relazione all'attività di gestione delle segnalazioni ed è l'unico autorizzato ad accedere ai loro contenuti.

Contatti del Gestore per informazioni sulla procedura: e-mail francesco.gianola@agostanisrl.it – tel. 346/0386576. La posta elettronica ordinaria **non è un canale di segnalazione**, perché non garantisce la riservatezza richiesta dal Decreto: le segnalazioni vanno trasmesse attraverso i canali indicati al par. 6.

Conflitto di interessi. Se la segnalazione riguarda il Gestore, o il Gestore si trova comunque in conflitto di interessi, il segnalante può indirizzarla, con le modalità scritte del par. 6.2, al Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede di Molteno, riportando sulla busta esterna la dicitura "riservata/personale – segnalazione whistleblowing"; in alternativa può ricorrere al canale esterno ANAC (par. 10). Chi riceve la segnalazione in luogo del Gestore è tenuto agli stessi obblighi di riservatezza.

6. Canali interni di segnalazione

6.1 Piattaforma online (canale preferenziale)

La piattaforma è raggiungibile all'indirizzo **https://whistleblowing.caffeagostani.com/** e utilizza strumenti di crittografia a tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, delle persone coinvolte e menzionate, del contenuto della segnalazione e della documentazione allegata. Il segnalante può scegliere se identificarsi o restare anonimo, allegare documenti (i cui metadati sono rimossi) e, tramite il codice univoco rilasciato al termine dell'inserimento, seguire lo stato della segnalazione e dialogare con il Gestore anche in forma anonima. Il codice va conservato con cura: non può essere recuperato.

6.2 Posta raccomandata o consegna a mano

La segnalazione scritta va inserita in **due buste chiuse**: la prima con i dati identificativi del segnalante e la copia di un documento di identità; la seconda con la segnalazione, così da separare i dati identificativi dal contenuto. Entrambe vanno inserite in una **terza busta chiusa** con la dicitura "riservata/personale – al Gestore delle segnalazioni whistleblowing", indirizzata ad Agostani S.r.l., Viale Lombardia 4/1 – 23847 Molteno (LC). La segnalazione è protocollata in un registro riservato tenuto dal Gestore. Chi riceve la busta non è autorizzato ad aprirla e la consegna integra al Gestore.

6.3 Forma orale

La segnalazione può essere effettuata oralmente telefonando al numero **346/0386576** oppure, su richiesta del segnalante, in un **incontro diretto** con il Gestore fissato entro un termine ragionevole. Con il consenso del segnalante, la segnalazione orale è documentata mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione

e all'ascolto oppure mediante verbale/resoconto, che il segnalante può verificare, rettificare e confermare con la propria sottoscrizione (art. 14 del Decreto).

6.4 Segnalazioni pervenute a soggetti diversi dal Gestore

La segnalazione presentata a un soggetto diverso dal Gestore, quando il segnalante dichiara di volersi avvalere delle tutele del Decreto o tale volontà è desumibile, è trasmessa entro **7 giorni** dal ricevimento al Gestore, dandone contestuale notizia al segnalante, senza trattenerne copia.

7. Gestione della segnalazione

Il Gestore:

- rilascia al segnalante un **avviso di ricevimento entro 7 giorni** dalla ricezione;
- verifica l'ammissibilità e la procedibilità della segnalazione (pertinenza rispetto al Decreto, presenza di elementi sufficienti);
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può chiedere integrazioni;
- dà diligente seguito alla segnalazione svolgendo l'istruttoria, anche tramite acquisizione di documenti e audizioni, e può avvalersi del supporto di altre funzioni o di consulenti esterni vincolati alla riservatezza, senza rivelare l'identità del segnalante;
- fornisce **riscontro entro 3 mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza, dalla scadenza dei 7 giorni dalla presentazione;
- all'esito, archivia motivatamente la segnalazione oppure trasmette le risultanze agli organi aziendali competenti per i provvedimenti conseguenti, inclusi quelli disciplinari, ferme le competenze dell'Autorità giudiziaria.

Il Gestore documenta le attività svolte in modo da garantirne la tracciabilità e la riservatezza.

8. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime sufficientemente circostanziate sono trattate come segnalazioni ordinarie e registrate dal Gestore. Se il segnalante anonimo viene successivamente identificato e subisce ritorsioni, beneficia delle tutele previste dal Decreto.

9. Tutele

9.1 Riservatezza

L'identità del segnalante e qualsiasi informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate, senza il suo consenso espresso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o dare seguito alle segnalazioni (art. 12 del Decreto). Nel procedimento disciplinare, se la contestazione si fonda in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile solo con il consenso espresso del segnalante, previa comunicazione scritta delle ragioni della rivelazione. La riservatezza è garantita anche alle persone coinvolte e menzionate fino alla conclusione dei procedimenti avviati.

9.2 Divieto di ritorsione

È vietata ogni forma di ritorsione nei confronti del segnalante (art. 17), quale, a titolo esemplificativo: licenziamento, sospensione, demansionamento, mancata promozione, modifica peggiorativa di funzioni, luogo o orario di lavoro, note di merito negative, misure disciplinari, coercizione, intimidazioni, molestie, discriminazioni, mancata conversione o mancato rinnovo del contratto a termine, inserimento in elenchi che impediscano l'impiego futuro. Gli atti ritorsivi sono nulli. Le ritorsioni possono essere comunicate ad ANAC.

Le tutele si estendono ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo legate al segnalante da stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi con rapporto abituale e corrente e agli enti di proprietà del segnalante o per i quali lavora.

9.3 Condizioni e limiti

Le tutele si applicano se, al momento della segnalazione, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere vere le informazioni e rientranti nell'ambito del Decreto, e ha utilizzato i canali previsti (art. 16). I motivi personali della segnalazione sono irrilevanti. Le tutele non sono garantite, e al segnalante può essere irrogata una sanzione disciplinare, quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la sua responsabilità penale per diffamazione o calunnia, o la responsabilità civile per dolo o colpa grave negli stessi casi. Ai sensi dell'art. 20 non è punibile chi rivela informazioni coperte da obbligo di segreto o lesive della reputazione se vi erano fondati motivi per ritenere la rivelazione necessaria a svelare la violazione.

9.4 Misure di sostegno e sanzioni

Il segnalante può rivolgersi agli enti del Terzo settore inseriti nell'elenco pubblicato da ANAC, che forniscono gratuitamente informazioni, assistenza e consulenza. ANAC può applicare sanzioni amministrative pecuniarie (art. 21) in caso di ritorsioni, ostacolo alla segnalazione, violazione della riservatezza, mancata istituzione o gestione dei canali. La Società sanziona sul piano disciplinare chi viola la presente procedura.

10. Segnalazione esterna ad ANAC, divulgazione pubblica e denuncia

Il segnalante può effettuare una **segnalazione esterna ad ANAC** (www.anticorruzione.it), tramite la piattaforma informatica dell'Autorità o in forma orale, solo se ricorre una delle seguenti condizioni (art. 6):

- il canale interno non è attivo o non è conforme all'art. 4 del Decreto;
- ha già effettuato una segnalazione interna che non ha avuto seguito;
- ha fondati motivi di ritenere che una segnalazione interna non avrebbe efficace seguito o determinerebbe il rischio di ritorsione;
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La **divulgazione pubblica** (stampa, mezzi elettronici o di diffusione) è tutelata solo se ricorrono le condizioni dell'art. 15: segnalazione interna e/o esterna senza riscontro nei termini, pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, oppure fondato rischio di ritorsioni o di inefficacia della segnalazione esterna. Resta sempre ferma la possibilità di **denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile**.

11. Informazione, formazione e aggiornamento

La presente procedura è pubblicata in una sezione dedicata del sito web della Società, è affissa nei luoghi di lavoro ed è resa disponibile a dipendenti, collaboratori e fornitori. La Società informa le rappresentanze sindacali, ove presenti, dell'adozione della presente procedura e dei canali di segnalazione, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto. La Società cura la formazione del Gestore e la sensibilizzazione del personale sul whistleblowing. La procedura è riesaminata almeno ogni due anni e comunque in caso di modifiche normative, organizzative o di nuove indicazioni di ANAC.

La presente **versione 2 (Rev. 02)** sostituisce integralmente la procedura precedente (versione 1 del 21 novembre 2023), che cessa di avere efficacia dalla data di approvazione della presente.

Storico delle revisioni

Versione	Data	Descrizione
Rev. 01	21/11/2023	Prima emissione
Rev. 02	27/10/2026	Revisione completa, aggiornamento linee guida

Molteno, 27/10/2026

Agostani S.r.l.

Agostani Stefano
27.10.2026
17:07:43
GMT+01:00